



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Buras n. 2

Data di pubblicazione: 11 gennaio 2018

Il seguente documento è una copia dell'atto. La validità legale è riferita esclusivamente al fascicolo in formato PDF firmato digitalmente.

Parte prima

Deliberazioni

Deliberazioni

Giunta regionale

Deliberazione

n. 55/20 del 13 dicembre 2017

Irrelevanza sotto il profilo paesaggistico di alcuni corpi idrici. Comuni di Marrubiu, Terraalba, Uras e Maracalagonis. D.Lgs. n. 42/2004, articolo 142, comma 1 lett. c) e comma 3.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica ricorda che l'articolo 142, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 riconosce di interesse paesaggistico "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna". Il comma 3 dello stesso art. 142 del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, come modificato dal D.Lgs. n. 63 del 26 marzo 2008, stabilisce che la disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che la Regione abbia ritenuto in tutto o in parte, irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in appositi elenchi resi pubblici e comunicati al Ministero. Con provvedimento motivato, il Ministero può, eventualmente, confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Pertanto, il suddetto comma 3 dà facoltà alla Regione di individuare tra i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. n. 1775/1933, quelli che, non avendo posseduto o avendo perso, in tutto o in parte, i caratteri connotativi dell'interesse paesaggistico, possano essere ritenuti irrilevanti da tale punto di vista ed esclusi dal vincolo di cui al citato articolo 142, comma 1, lettera c). L'Assessore prosegue evidenziando che la tutela di fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi, prevista dal D.Lgs. n. 42/2004, è finalizzata al mantenimento e alla valorizzazione della naturalità e della loro valenza paesaggistica. Tuttavia, sulla base di istanze motivate delle Amministrazioni comunali che dimostrino come le modifiche morfologiche, strutturali e funzionali, originarie e/o sopravvenute, abbiano compromesso la rilevanza paesaggistica dei suddetti corpi idrici, è possibile attivare la previsione di cui al citato comma 3 dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004. Tale previsione delinea la ratio del Codice del paesaggio di provvedere ad un aggiornamento e attualizzazione dei corpi idrici sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del citato articolo 142 comma 1 lett. c). L'Assessore ricorda che, in tale direzione, la Giunta regionale, nell'ambito della valutazione della irrilevanza paesaggistica, con precedenti deliberazioni aveva già provveduto alla individuazione di alcuni corpi idrici, o loro tratti, e a inserirli in appositi elenchi riconoscendoli irrilevanti sotto il profilo paesaggistico sulla base di alcuni criteri di valutazione e tipologie di motivazioni originarie o sopravvenute: presenza di interventi di sistemazione idraulica effettuati per la messa in sicurezza, consistenti anche in opere di tombinamento; lavori di canalizzazione in calcestruzzo e/o presenza di interventi di trasformazione agraria e/o territoriale nelle immediate adiacenze del tratto indicato; assenza di regime idraulico e parziale tombinamento all'interno del centro urbano; modificazioni morfologiche e assenza di regime idraulico delle aree attraversate, in parte urbanizzate; defunzionalizzazione per via della deviazione dell'originario corso; assenza di rilevanti forme di vegetazione ripariale e di caratteri di naturalità. Ciò premesso, l'Assessore riferisce che il Comune di Maracalagonis, con nota del 15 febbraio 2017 n. 2125 e il Comune di Marrubiu, anche per conto dei Comuni di Terraalba e Uras, con nota del 25 ottobre 2017 n. 41166, hanno richiesto alla Regione l'attivazione della procedura di cui al citato articolo 142 comma 3 in merito ad alcuni corpi idrici o loro tratti, ricadenti nei territori comunali, appartenenti alla categoria di cui al 142 comma 1 lett. c) in quanto iscritti negli elenchi delle acque



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

pubbliche o in quanto costituenti fiumi o torrenti. Al riguardo, i suddetti Comuni, con le citate note, hanno trasmesso le rispettive deliberazioni che approvano le relazioni tecniche con le quali argomentano in merito alla originaria assenza di valori paesaggistici e alla irrilevanza paesaggistica di alcuni corpi idrici o loro tratti. Nello specifico, i Comuni di Marrubiu, Terralba e Uras, evidenziano che: tratti del Rio Cortis-Perdosu o Canale Salacera, a seguito delle opere di regimazione idraulica iniziate negli anni '70 e concluse nel 1984, hanno subito un nuovo inalveamento e alcune parti sono state canalizzate con sezione trapezia, in tutto o in parte, rivestita in calcestruzzo; il "Canale Acque Alte" è un canale totalmente artificiale realizzato negli anni '30 nell'ambito della bonifica del territorio di Arborea. Per quanto riguarda il Rio Cortis nel territorio di Maracalagonis, il Comune evidenzia la presenza di tratti interessati interamente da opere di sistemazione e regimazione idraulica a causa delle quali non sono più percepibili i caratteri naturali originari. L'Assessore rappresenta che sulle suddette istanze è stata effettuata l'istruttoria da parte degli uffici della Direzione generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia, come da relazioni depositate in atti, basate sulla documentazione trasmessa dai Comuni, su quella acquisita d'ufficio, anche a seguito di sopralluoghi e sulla base delle linee di valutazione e tipologie di motivazioni sopra citate. Nelle relazioni degli uffici sono stati riconosciuti i corpi idrici o tratti di essi, che si ritengono irrilevanti sotto il profilo dell'interesse paesaggistico, per le motivazioni riportate in sintesi nei suddetti elenchi e individuati e rappresentati, rispettivamente: - con riferimento ai Comuni di Marrubiu, Terralba e Uras nell'elenco A1 e nella relativa cartografia A2, allegate alla presente deliberazione - con riferimento al Comune di Maracalagonis nell'elenco B1 e nella relativa cartografia B2, allegate alla presente deliberazione. L'Assessore, pertanto, sulla base della documentazione trasmessa dai Comuni e della istruttoria degli uffici propone, sentita la Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici di Cagliari e Oristano, territorialmente competente, di riconoscere, ai sensi del citato articolo 142 comma 3, l'irrilevanza sotto il profilo dell'interesse paesaggistico dei corpi idrici o loro tratti, come indicati nei suddetti elenchi di cui agli allegati A1 e B1 e come rappresentati nelle suddette cartografie di cui agli allegati A2 e B2. La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia

Delibera

- di riconoscere, in applicazione dell'art. 142, comma 3, del D.Lgs. n. 42/2004, come modificato dal D.Lgs. n. 63 del 26 marzo 2008, l'irrilevanza sotto il profilo paesaggistico dei corpi idrici o dei tratti di essi, individuati e rappresentati: 1. con riferimento ai Comuni di Marrubiu, Terralba e Uras, nell'elenco di cui all'allegato A1 e nella relativa cartografia di cui all'allegato A2, facenti parte integrante della presente deliberazione; 2. con riferimento al Comune di Maracalagonis, nell'elenco di cui all'allegato B1 e nella relativa cartografia di cui all'allegato B2, facenti parte integrante della presente deliberazione;

- di approvare, ai fini dell'esclusione dal vincolo di cui al citato articolo 142, comma 1, lettera c), in applicazione del citato articolo 142, comma 3, del D.Lgs. n. 42/2004, gli elenchi di cui agli allegati A1 e B1 e le relative cartografie di cui agli allegati A2 e B2 che riportano i corpi idrici e tratti di essi, irrilevanti sotto il profilo paesaggistico; - di dare atto che l'esclusione del vincolo paesaggistico, di cui all'articolo 142, comma 1, lettera c), dei corpi idrici o tratti di essi come sopra indicati, non esclude l'operatività di altri eventuali vincoli imposti in base a norme di legge o ad altri specifici provvedimenti amministrativi, ovvero in forza dell'articolo 142, comma 1, lettere a), b), d), e), f), g), h), i), m);

- di trasmettere la presente deliberazione con i relativi allegati al Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo, ai fini di cui al comma 3 del sopra citato art. 142. La presente deliberazione con i relativi allegati è pubblicata sul sito web della RAS, sul Buras e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Ai Comuni di Marrubiu, Terralba, Uras e Maracalagonis si trasmetterà copia del Buras per il deposito presso il relativo Albo Pretorio. Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Pigliaru

Il Direttore Generale

De Martini



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



REGIONE AUTONOMA DE S'ARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, PLANIZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale delle pianificazioni urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

**Individuazione dei corpi idrici
irrilevanti sotto il profilo paesaggistico**


in adempimento all'art. 142 comma 3,
del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.

COMUNI DI MARRUBIU, TERRALBA, URAS

CANALE ACQUIE ALTE
RIV. CORTIS O PERGOSU O CANALE SALAGERA

Allegato A1 alla deliberazione
n. 55/2017 del 13.12.2017

**Elenco suppletivo dei corpi idrici e
loro tratti ritenuti irrilevanti sotto il
profilo paesaggistico**



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Atto di delega alla delegazione n. 53/20 del 13.12.2017

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSEMBLEA REGIONALE
COMMISSIONE REGIONALE DI AMMINISTRAZIONE
AMMINISTRAZIONE REGIONALE
AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Protezione	Denominazione	Fuoco e abitato	Comuni interessati	Limite pubblico del campo idrico previsto nel provvedimento intercomunale o regionale	Procedimento di rinuncia o estinzione di pubblicazione	Tratto patrimoniale/interinale	Motivazione
DR	Canalino Acque Alte	Rio Magara	Municipi Terralba Ussita	Tutto il suo corso	Conferma di rinuncia al corso del "Canalino Acque Alte" ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 53/20 del 13 dicembre 2017	Tratto A-D	Tratto A-D - il campo idrico, in quanto canale artificiale e per le sue caratteristiche costruttive, non ha mai dimostrato un minimo valore patrimoniale, in oltre l'epoca della sua realizzazione negli anni '30.
DR	Rio Cottole o Perdule o Canale Salterra	Canale Acque Alte Municipi Ussita Terralba	Municipi Terralba Ussita	Tutto il suo corso	R.D. 22 gennaio 1923 iscritto con il n. 176 nell'elenco di Cagliari e con il n. 90 abitato, municipalità di Ussita	Tratto E-G	Tratto E-G - le opere di riordino idraulico, iniziate negli anni '70 e concluse nel 1984, hanno determinato la perdita dei valori storico-culturali ed ambientali originali del corso della idraulica. L'approvazione del vincolo ai sensi della legge n. 431 del 1985.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, PERANTZAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

**individuazione dei corpi idrici
irrilevanti sotto il profilo paesaggistico**

in adempimento all'art. 142 comma 3,
del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.

COMUNI DI MARRUBIU, TERRALBA, URAS

CANALE ACQUE ALTE
RIG CORTIS O PERDOBBI O CANALE SALCERA.

Allegato A 2 alla Deliberazione
N. 55/20 del 13/12/2017


**Cartografia con indicazione dei corpi idrici e
loro tratti ritenuti irrilevanti sotto il profilo
paesaggistico da allegare alla Deliberazione
della Giunta Regionale**





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Paes. 1a

 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

**Individuazione dei corpi idrici
irriguevoli sotto il profilo paesaggistico**
in adempimento all'art. 142 comma 3,
del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.

**COMUNE DI MARRUBIU
TERRALBA E URAS**

Canale acque Alte
Rio Cortis - Barchesi

INQUADRAMENTO

Legenda


Corpi idrici considerati interventi a fini paesaggistici e di tutela fluviale di 150 m
da ciascuna sponda (per un totale di 300 m)
secondo quanto previsto dall'art. 142
del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.

Tratto del Rio Cortis - Peridossu non più percepibile

Limiti comunali

Buco del 05/07/04


Scala di stampa 1:50.000





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Tela. 10



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
UFFICIO REGIONALE DELLA AUSTORIA
ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO, DELL'URBANISTICA E DEL PAESAGGIO

**Individuazione dei corpi idrici
irrilievaniti sotto il profilo paesaggistico**
in adempimento all'art. 142 comma 3,
del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.

**COMUNE DI MARRUBIU
TERRALBA E URAS**

Corpo d'acqua	Caselle-aque-Alte Rio Cortis - Perdolu
---------------	-------------------------------------------

Legenda

Corpi idrici considerati irrilevanti ai fini paesaggistici la relativa fascia di 150 m (zona) per ciascuna sponda rappresentata in modo indicativo (norma 3, art. 142 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.)

----- Tratto del Rio Cortis - Perdolu non più perseguibile
----- Limite-comuni


Ottobre 2016 Scala di altezza: 1:50000





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Tema 2.1.m



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
 DIREZIONE REGIONALE DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO
 SERVIZIO REGIONALE DI PROTEZIONE DEL PAESAGGIO

**Individuazione dei corpi idrici
 irrilevanti sotto il profilo paesaggistico**
 in adempimento all'art. 142 comma 3,
 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.

**COMUNE DI MARRUBIU
 TERRALBA E URAS**

Canale acque Alte	Tratto A - B, B - C
-------------------	---------------------

Legenda

Corpi idrici considerati irrilevanti ai fini paesaggistici e la relativa fascia di 150 m per ciascuna sponda approssimata in modo ipotetico (comma 3, art. 142 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.)

Tratto del Rio Corras - Purbosu non più percepibile

Limiti comunali

Scala di rinvio: 1:20.000
 Base dati: CSET PA6

